

# Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato

di Lorenzo Cuocolo

**Abstract:** *From the Liberal State to the 'Environmental State'. Environmental protection in comparative constitutional law* – The article provides an overview of the constitutional models of environmental protection that emerge from comparative law. It then analyses the recent reform of the Italian constitution in order to situate it in comparative modelling and highlight its main problematic aspects.

**Keywords:** Environment; Constitutional protection; Comparative law; Climate change.

## 1. La progressiva emersione dei diritti della Natura nel costituzionalismo ambientale comparato

1071

È ampiamente noto che la protezione dell’ambiente è una tematica che deve essere declinata a livello globale o, quantomeno, internazionale. Molti fattori ambientali hanno, infatti, un carattere transnazionale, come ad esempio l’inquinamento dei mari o i cambiamenti climatici.

Se dunque è indispensabile uno sguardo che vada oltre il singolo Stato nazionale, nondimeno – come si metterà in luce in questo contributo – la protezione dell’ambiente, per essere davvero efficace, deve seguire un approccio bottom-up e, pertanto, acquistano rilievo anche le tecniche di tutela declinate a livello locale e – per quanto qui più ci interessa – a livello costituzionale nei singoli Stati.

L’ambiente entra nelle Costituzioni in tempi piuttosto recenti<sup>1</sup>. Si può definire un diritto a fruizione collettiva, o anche un diritto di terza generazione (dopo quelli civili e sociali). Il primo ciclo di cd. Costituzioni ambientali è quello degli anni Settanta del Novecento. La fioritura delle prime previsioni di tutela dell’ambiente è strettamente collegata alla dimensione internazionale: nel 1972, infatti, si tiene la Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano, che vede l’approvazione di una Dichiarazione di principi, peraltro non vincolante, in tema di protezione ambientale (ancorché con una visione marcatamente antropocentrica).

La Conferenza di Stoccolma, partecipata da oltre cento Stati, costituisce uno spartiacque e, al tempo stesso, una base sulla quale molti Stati nazionali fondano l’adozione di disposizioni costituzionali in materia di protezione ambientale.

---

<sup>1</sup> Per una ricostruzione diacronica, v. D. Amirante, *L’ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, num. spec., 2019, 1-32.

Fra le più significative “apripista” si possono ricordare le Costituzioni che hanno seguito il crollo degli ultimi regimi dittatoriali in Europa, e dunque Grecia, Portogallo e Spagna.

L’art. 24 della Costituzione greca, adottata nel 1975 dopo il crollo del regime dei Colonnelli, definisce la protezione dell’ambiente come un “obbligo” per lo Stato e un “diritto” degli individui, prevedendo con grande lungimiranza che le politiche statali debbano essere bilanciate con il principio di sostenibilità.

L’art. 66 della Costituzione portoghese, adottata nel 1976, prevede il diritto/dovere di tutti ad avere e a conservare “un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato”. Anche in questo caso emerge in modo evidente l’impostazione prettamente antropocentrica derivante dalla Dichiarazione di Stoccolma.

All’art. 45 della Costituzione spagnola del 1978, infine, viene previsto il diritto/dovere di tutti ad “utilizzare” un ambiente “idoneo allo sviluppo della persona”. Anche in questo caso emerge l’impostazione antropocentrica, cioè la strumentalità dell’ambiente a realizzare la persona umana.

Le previsioni appena richiamate scontano un alto grado di indeterminazione, tanto che, in più occasioni, i Tribunali costituzionali hanno precisato che la reale estensione del “diritto all’ambiente” dipende dall’attuazione legislativa che ne viene data. Per quanto riguarda la Costituzione spagnola, ad esempio, il Tribunale costituzionale<sup>2</sup> ha da subito chiarito che, in mancanza di una chiara attuazione da parte del legislatore, l’art. 45 è sostanzialmente “degradato” ad uno dei *principios económico-sociales* non giustiziabili autonomamente.

Anche il secondo ciclo di Costituzioni ambientali, quello degli anni Novanta, è significativamente condizionato dalla dimensione internazionale. Nel 1987, infatti, viene redatto il cd. “Rapporto Brundtland”, intitolato “Our Common Future”, voluto dall’Assemblea generale ONU ed affidato ad una commissione di esperti indipendenti. Con il Rapporto Brundtland viene messo definitivamente a fuoco il concetto di sviluppo sostenibile, considerato come quello sviluppo che consenta alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni, senza però pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

E proprio il Rapporto Brundtland costituisce la base sulla quale viene convocata dall’ONU, nel 1992, la Conferenza di Rio de Janeiro, alla quale partecipano quasi duecento Stati, cioè molti di più di quelli che avevano partecipato alla Conferenza di Stoccolma sopra richiamata.

Il focus della Conferenza di Rio è soprattutto sui cambiamenti climatici, tanto che viene adottata la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), sottoscritta da 190 Paesi, che dà vita al meccanismo delle Conferences of Parties (COP), ancora oggi centrale nella strategia internazionale di protezione dell’ambiente<sup>3</sup>.

Il ciclo costituzionale degli anni Novanta comprende soprattutto gli Stati indipendenti nati dal crollo dell’Unione sovietica e usciti dall’orbita socialista. Le previsioni costituzionali in materia di ambiente sono molto ampie, ma – come già detto – richiedono una concreta attuazione legislativa. Si va dal diritto a vivere in un ecosistema favorevole (Cost. Russia), al diritto

---

<sup>2</sup> Cfr. STC, sent. n. 32 del 1983.

<sup>3</sup> Fra le altre COP si ricordino, ad esempio, la COP 3, che ha visto l’adozione del Protocollo di Kyoto, nel 1997; la COP 21 di Parigi del 2015, nonché, da ultimo, la COP 26 di Glasgow.

alla sicurezza ecologica (Cost. Polonia), al diritto all'equilibrio ecologico e alla salvaguardia della flora e della fauna (Cost. Slovacchia), ai doveri dello Stato a promuovere un uso limitato delle risorse naturali (Cost. Rep. Ceca).

Il ciclo degli anni Novanta, tuttavia, riguarda anche Costituzioni di diversa tradizione, come quella del Belgio e della Svizzera. La prima, approvata nel 1994, in sostituzione di quella del 1831, prevede il diritto alla protezione di un ambiente sano (art. 23), previsto in una disposizione dedicata alla dignità umana. Tra le altre ragioni che hanno portato alla formulazione di una simile disposizione costituzionale non si deve dimenticare l'eredità della tragedia di Chernobyl (1986), che ha reso evidente come la tematica ambientale possa avere un impatto immediato sul diritto alla vita o, per dirla diversamente, sul diritto a vivere secondo determinati standard di qualità.

La Costituzione svizzera del 1999, invece, ha previsto una sezione dedicata alla protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (art. 73 e 74), completando le disposizioni in materia ambientale con quelle relative alla protezione della biodiversità e con il limite al ricorso all'ingegneria genetica (art. 120).

Anche il Grudgesetz, con la riforma del 1994, ha introdotto la tutela dell'ambiente. L'art. 20A, infatti, afferma il dovere dello Stato di tutelare “i fondamenti naturali della vita”, anche per responsabilità nei confronti delle generazioni future<sup>4</sup>.

L'attenzione per le tematiche ambientali si è ulteriormente sviluppato tra la fine degli anni Novanta e i primi due decenni del Duemila. Da un lato, tale attenzione è riconducibile agli ulteriori sviluppi in campo internazionale, e specificamente all'adozione del Protocollo di Kyoto nel 1997 e dell'Accordo di Parigi. Più in generale, tuttavia, deve dirsi che negli ultimi decenni la centralità delle questioni ambientali è derivata anche dalla crescente attenzione dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione per tali temi, fino a diventare una vera e propria priorità nell'agenda della maggior parte dei governi.

Fra le riforme costituzionali del nuovo Secolo merita di essere richiamata anzitutto quella francese che, con la Carta dell'ambiente del 2004<sup>5</sup>, ha tentato di colmare il vuoto in materia ambientale del *bloc de constitutionnalité*. Il Conseil constitutionnel, infatti, aveva sempre mostrato un certo sospetto e molta prudenza nell'introdurre la tutela dell'ambiente fra i diritti coperti da protezione costituzionale, nonostante alcune clausole “catch-all” del *bloc de constitutionnalité*, come, ad esempio, il principio di dignità della persona.

Con una scelta unica nel panorama comparato, il legislatore costituzionale francese, invece di prevedere uno specifico emendamento alla Costituzione del 1958, ha preferito (anche per la particolarità della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale francese) “affiancare” alla Costituzione una Carta a se stante, improntata ad un attento bilanciamento dei diritti e dei doveri, in una visione, però, marcatamente antropocentrica.

L'esperienza francese non ha tuttavia dato i risultati sperati, tanto che – nel maggio 2021 – il Governo ha presentato un'ulteriore proposta di riforma costituzionale, volta ad inserire nell'art. 1 della Costituzione la tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché il contrasto al cambiamento

---

<sup>4</sup> Con la revisione costituzionale del 2002, inoltre, alla tutela dell'ambiente è stata affiancata quella degli animali.

<sup>5</sup> Entrata in vigore il 1-3-2005.

climatico<sup>6</sup>. La nuova proposta di riforma, tuttavia, non ha – al momento – avuto buon esito, poiché le due Camere del Parlamento non sono riuscite ad approvare un identico testo, tanto che non è ancora chiaro se il progetto debba considerarsi archiviato o se verrà ripresentato ulteriormente nei prossimi mesi.

Non è in questa sede possibile un'analisi completa del panorama delle Costituzioni europee, ma basti dire che, ad oggi, ventidue testi su ventisette (incluso anche quello italiano) contengono disposizioni volte alla tutela ambientale.<sup>7</sup>

Non tutte le Costituzioni europee, ovviamente, prevedono le stesse modalità e la stessa ampiezza di tutela. Passando in rassegna le disposizioni di maggiore rilievo, possiamo notare come il diritto all'ambiente salubre sia disciplinato dalle Carte di Belgio, Francia, Romania, Spagna e Ungheria.

Il dovere al rispetto dell'ambiente in sé, invece, è oggetto di disciplina da parte delle Costituzioni di Bulgaria, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria.

Previsioni specifiche sulle generazioni future si trovano nelle Costituzioni di Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo e Svezia.

Agli animali dedicano attenzione le Costituzioni di Germania, Lussemburgo e Slovenia. Il rapporto tra ambiente e iniziativa economica è considerato dalle Costituzioni di Croazia, Slovacchia e Slovenia.

Infine, lo sviluppo sostenibile compare espressamente nelle Carte costituzionali di Francia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Svezia.

Questa rapida rassegna è utile, tra l'altro, per comprendere la genesi e l'ampiezza della riforma costituzionale italiana, approvata nei primi mesi del 2022, sulla quale si tornerà nei prossimi paragrafi.

Spostando l'attenzione ad un'altra area geografica, risultano particolarmente interessanti le previsioni costituzionali di alcuni Paesi dell'America latina, adottate soprattutto a partire dagli anni Duemila.

Una prima esperienza da richiamare, antecedente rispetto alle altre, è quella del Brasile, dove già la Costituzione del 1988 contiene una disciplina molto ampia della tutela ambientale. L'art. 225 infatti riconosce il diritto di ognuno ad un ambiente equilibrato, nonché l'obbligo per lo Stato di difendere e preservare l'ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future.

Sono poi da ricordare la Costituzione del Ecuador del 2008 e quella della Bolivia del 2009. La prima, in particolare, ha dettato una disciplina del tutto originale della protezione dell'ambiente, declinata come protezione della Pacha Mama, che ha diritto di “esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e propri processi evolutivi” (art. 71). Si afferma così una visione olistica, di matrice ecocentrica (e non antropocentrica), destinata ad avere grande richiamo in altre Costituzioni latino-americane e anche in esperienze più distanti<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> La proposta mirava infatti ad introdurre all'art. 1 la seguente disposizione: «Elle [La France] garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique»

<sup>7</sup> Per un'analisi comparata delle disposizioni costituzionali, v. D. Amirante (a cura di), *Diritto ambientale e costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000; G. Cordini, *Diritto ambientale comparato*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, 2012, vol. I, pp. 101-150; C. Sartoretti, *La tutela dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (a cura di), *Trattato di Diritto dell'Ambiente*, Milano, 2014.

<sup>8</sup> Si pensi, ad esempio, che anche la legislazione ambientale dell'Uganda richiama

Anche la Costituzione della Bolivia, all'art. 33, individua come titolari del diritto di vivere in un ambiente salubre, oltre alle generazioni presenti e future, anche «altri esseri viventi», aprendo così la strada al riconoscimento dei diritti della natura.

Entrambe le esperienze condividono l'impostazione fondata sul concetto di "Buen Vivir", strettamente correlato alle esigenze delle comunità indigene<sup>9</sup> e alla cosmo-visione olistica, che vede confondersi l'Uomo nella Natura, appunto entrambi sintetizzati nel concetto di Pacha Mama<sup>10</sup>.

L'approccio ecocentrico del costituzionalismo andino porta con sé l'ulteriore corollario di considerare la Natura non più come mero oggetto di tutela ambientale, bensì come vero e proprio soggetto titolare di diritti in campo ambientale. La Natura, cioè, diviene un attore che può vantare pretese giuridiche nei confronti degli uomini e, soprattutto, degli Stati, con particolare riferimento alle azioni (o alle mancate azioni) di questi per garantire la tutela degli ecosistemi.

La circolazione del principio contenuto nell'art. 71 della Costituzione dell'Ecuador ha avuto negli ultimi decenni un rilievo molto maggiore rispetto alle mere riforme dei testi costituzionali. In molti ordinamenti, infatti, tra i quali quello colombiano ed ecuadoriano, i Tribunali costituzionali hanno riconosciuto posizioni giuridiche soggettive in capo ad elementi della Natura, quali fiumi e foreste.

Simili filoni hanno trovato terreno di sviluppo anche in altre aree del mondo, dalla Nuova Zelanda all'India. Limitandosi all'Unione europea, tuttavia, si deve notare come l'approccio ecocentrico abbia negli ultimi anni trovato dei solidi ancoraggi nella giurisprudenza delle Corti costituzionali, soprattutto nel contenzioso climatico. È appena il caso di richiamare le recenti sentenze delle Corti di Olanda, Francia e Germania per comprendere come la circolazione dei modelli – in materia ambientale – abbia ormai scala globale.

## 2. La protezione antropocentrica dell'ambiente, nel silenzio della Costituzione italiana

Per comprendere la portata della riforma costituzionale italiana in materia di ambiente del 2022, è necessario ripercorrere le previsioni del testo originario del 1948 e le interpretazioni che ne hanno dato la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.

Il testo originario della Costituzione non conteneva alcuna esplicita previsione in materia di ambiente. Il dibattito in Assemblea costituente, infatti, mostra come i costituenti non avessero particolare sensibilità al riguardo, tanto che lo stesso riferimento al paesaggio era stato concepito dai proponenti in senso meramente estetico e monumentale.

Ciò nonostante, non mancano altri riferimenti che sono stati utilizzati come agganci indiretti dell'ambiente nel testo costituzionale. I più noti, sui quali si tornerà nel seguito, sono l'art. 9 Cost., dedicato alla tutela del paesaggio, e l'art. 32 Cost., dedicato alla tutela della salute. Tuttavia non devono trascurarsi anche altre previsioni, come il principio personalista (art.

---

espressamente l'art. 71 della Costituzione dell'Ecuador.

<sup>9</sup> Che, in tali Paesi, rappresentano oltre il 50% della popolazione.

<sup>10</sup> Sui diritti della natura nelle esperienze del costituzionalismo andino, v. S. Baldin, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10/2014, 25 ss.

2 Cost.), il principio solidarista (art. 2 e 3 Cost.), il riferimento alla tutela internazionale contenuto negli art. 10 e 11 Cost., nonché la clausola dell'utilità sociale nell'esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la previsione in tema di uso razionale del suolo (art. 44 Cost.).

Dopo la riforma costituzionale del 2001, poi, deve essere considerato anche l'art. 117, c. 2, lett. s), che affida alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché l'art. 117, c. 3, che affida alla competenza concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni ambientali.

Come detto, uno dei primi ancoraggi utilizzati dalla Corte costituzionale per dare copertura all'ambiente è stato l'art. 9 della Costituzione<sup>11</sup>. Il paesaggio, tuttavia, esprime l'interazione tra uomo e natura e, pertanto, ha una vocazione culturale e identitaria. Esso, cioè, esprime la forma del Paese, così come creata dall'azione dell'uomo<sup>12</sup>. Ciò significa che ambiente e paesaggio possono entrare in contrasto, come è spesso accaduto in ambito di impianti di energia rinnovabile.

Se dunque, da un lato, l'ancoraggio dell'ambiente al paesaggio ha l'innegabile vantaggio di superare la tipica impostazione antropocentrica della tutela dell'ambiente (declinato come ambiente salubre), dall'altro lato l'evoluzione della concezione di paesaggio<sup>13</sup> e anche – come si è accennato – il forte sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, hanno acuito le occasioni di conflitto, tendenzialmente irriducibile, tra i due concetti, tanto da rendere la riconduzione dell'ambiente all'art. 9 Cost. piuttosto scivolosa.

Più solido, invece, appare l'ancoraggio della tutela ambientale all'art. 32 Cost., dedicato alla tutela della salute. Tale operazione, tuttavia, sconta – come detto – l'impostazione strumentale della tutela ambientale, intesa soprattutto come diritto dell'individuo ad un ambiente salubre e, dunque, quale preconditione per il godimento di altri diritti.

La riconduzione dell'ambiente all'art. 32 Cost. è stata operata dalla Corte di cassazione ancor prima che dalla Corte costituzionale. La sentenza Cass. Civ. n. 5172 del 1979, infatti, ha ricondotto il diritto all'ambiente salubre ai cd. diritti della personalità, grazie – appunto – all'aggancio all'art. 32 Cost<sup>14</sup>.

Sulla stessa scia si è posta la Corte costituzionale, a cominciare dalle sentenze n. 167 del 1987 e n. 210 del 1987.

Più recentemente, invece, la Corte costituzionale ha adottato due pronunce in qualche modo “correttive” rispetto all'impostazione precedente. Si tratta delle sentenze n. 85 del 2013 e n. 58 del 2018, entrambe concernenti l'acciaieria Ilva di Taranto. Le decisioni, che pure hanno avuto conseguenze fattuali molto diverse l'una dall'altra, sono accomunate nello stabilire il principio del bilanciamento anche per il diritto all'ambiente salubre. Se anche si tratta di un “valore primario”, infatti, ciò non significa che l'ambiente vanti

<sup>11</sup> Cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 94 del 1985 e Corte cost., sent. n. 151 del 1986.

<sup>12</sup> Sul punto cfr. A. Predieri, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'assemblea costituente*, vol. II, Firenze, 1969, 381 ss.

<sup>13</sup> Anche a seguito della Convenzione europea del paesaggio del 2000, ratificata in Italia con legge n. 14 del 2006, nonché del Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con d.lgs. n. 42 del 2004, a tenore del quale (art. 131), per paesaggio “si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.

<sup>14</sup> Cfr. M. Del Pinto, *La conservazione dell'ambiente come diritto della personalità*, Aracne, 2009, p. 121 ss.

una preminenza gerarchica, né formale, né assiologica, rispetto agli altri diritti protetti dalla Carta costituzionale.

Con un'espressione destinata a fare scalpore, la Corte ha infatti affermato che non possono esserci "diritti tiranni", neppure quello all'ambiente. E, nel caso di specie, che questo debba dunque essere bilanciato con il diritto al lavoro e all'iniziativa economica.

L'ultimo profilo che deve essere richiamato riguarda la giurisprudenza costituzionale sull'art. 117, come modificato, nel 2001, dalla cd. riforma del Titolo V. Tra le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, infatti, rientra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, c. 2, lett. s, Cost.). Tra quelle di competenza concorrente, invece, rientra la valorizzazione dei beni ambientali (art. 117, c. 3, Cost.).

Con la riforma, dunque, l'ambiente entra in Costituzione, seppure nella parte dedicata al riparto di competenze tra i diversi livelli di governo. Sorvolando in questa sede sugli aspetti più specifici relativi all'evoluzione del regionalismo italiano, conta sottolineare come, nella prima interpretazione che viene data dalla Corte costituzionale, l'ambiente si configura come un "valore" costituzionale<sup>15</sup> e non, invece, come una vera e propria "materia", né come un diritto soggettivo. Di fatto, dunque, viene confermata l'impostazione che i giudici costituzionali avevano già dato prima della riforma del 2001<sup>16</sup>. In altre sentenze si fa riferimento all'ambiente come ad una competenza trasversale<sup>17</sup>, ma è sempre confermata l'idea dell'ambiente come valore immateriale che illustra altre materie vere e proprie.

Questa impostazione, che trova nelle sentenze 407 e 536 del 2002 i suoi riferimenti principali, viene tuttavia superata a partire dal 2007, con la cd. sentenza Maddalena<sup>18</sup>. Si apre, così, una nuova stagione<sup>19</sup>, che dura tuttora, nella quale l'ambiente diviene una vera e propria materia, un bene giuridico "materiale", e non più "immateriale", sul quale possono concorrere diverse competenze, di Stato e Regioni.

### 3. Luci e ombre riforma costituzionale italiana del 2022: un nuovo equilibrio tra Uomo e Natura?

Con legge costituzionale n. 1 del 2022 il Parlamento italiano ha approvato – a larghissima maggioranza<sup>20</sup> – una riforma volta a "formalizzare" la copertura costituzionale dell'ambiente. Le proposte di riforma sono state esaminate a partire dal 2019 e la gestazione della versione poi approvata è stata piuttosto lunga.

È bene ricordare che si tratta della prima riforma costituzionale che interviene sui principi fondamentali, secondo una parte della dottrina sottratti alla revisione costituzionale<sup>21</sup>.

<sup>15</sup> Che vedeva l'ambiente ancorato congiuntamente agli art. 9 e 32 Cost., come ritenuto dalla Corte costituzionale già da decenni, ad esempio nelle sent. n. 191 del 1987 e n. 210 del 1987.

<sup>16</sup> Ad esempio nelle sent. Corte cost. n. 54 del 2000 e n. 507 del 2000.

<sup>17</sup> Cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 407 del 2002.

<sup>18</sup> Dal nome del Relatore della sentenza Corte cost., n. 378 del 2007.

<sup>19</sup> Si ricordi, tra l'altro, che nel 2006 era entrato in vigore il Codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006.

<sup>20</sup> Nell'ultima lettura si sono registrati un solo voto contrario e sei astenuti.

<sup>21</sup> La Corte costituzionale, infatti, con sent. n. 1146 del 1988, ha sottratto a revisione i "principi supremi" dell'ordinamento, senza però chiarire se – fra essi – rientrino i "principi fondamentali" della Costituzione. Sul punto, i commentatori della riforma costituzionale del

L'intervento del 2022 modifica sia l'art. 9, sia l'art. 41 della Costituzione e tocca la gran parte dei temi che si sono esposti nelle pagine precedenti, cercando di recuperare il terreno perduto rispetto ai Paesi che – come si è visto – hanno introdotto una esplicita tutela dell'ambiente in Costituzione già da decenni.

Come si dirà, tuttavia, la riforma non è scevra da insidie e contraddizioni, tanto che alcuni commentatori<sup>22</sup> si sono chiesti se abbia davvero realizzato un passo avanti nella protezione dell'ambiente, soprattutto alla luce della corposa giurisprudenza costituzionale di cui si è detto nel paragrafo che precede.

Cercando di scomporre la riforma per analizzarne i profili più significativi, si deve partire dalla modifica dell'art. 9 Cost. Il nuovo testo dispone che la Repubblica, oltre a tutelare il paesaggio, tutela “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”.

La riforma, dunque, “estrae” la tutela ambientale dal paesaggio, superando la costruzione giurisprudenziale di cui si è detto più sopra. Tornando sul punto, infatti, è bene ricordare come la Corte costituzionale, nel corso degli anni, ha progressivamente attribuito al paesaggio una valenza anche ambientale<sup>23</sup>, superando l'impostazione strettamente “paesistica” iniziale<sup>24</sup>.

La collocazione della tutela ambientale nell'art. 9 Cost., dunque, da un lato consacra la distinzione tra paesaggio e ambiente, sempre più evidente negli ultimi anni<sup>25</sup>. Sotto questo profilo non mancheranno importanti ricadute pratiche. Si pensi, ad esempio, all'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, che spesso sono stati bloccati, dando prevalenza ai profili paesaggistici, rispetto a quelli ambientali. Ciò non potrà più accadere<sup>26</sup> e, di fatto, consentirà all'Italia di allinearsi meglio agli obiettivi europei di transizione energetica<sup>27</sup>.

Dall'altro assegna all'ambiente lo status di principio fondamentale e lo sottrae anche ad una ricostruzione marcatamente antropocentrica e funzionalista, come quella che deriva dal suo esclusivo ancoraggio all'art. 32 Cost. L'ambiente, cioè, va tutelato in sé, non solo come diritto dell'individuo a godere di un ambiente salubre. La riforma costituzionale, dunque, contribuisce ad un riequilibrio della prospettiva antropocentrica con quella ecocentrica, grazie anche (e soprattutto) alle influenze di diritto comparato che si sono richiamate nel primo paragrafo.

Un punto delicato riguarda la scelta lessicale del nuovo art. 9 Cost.. Viene infatti assegnata alla Repubblica la tutela di “ambiente”, “biodiversità”

---

2022 si sono divisi tra chi ha ritenuto ammissibile la modifica dei principi fondamentali in quanto “migliorativa”, rispetto alla tutela preesistente (così I. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021) e chi, invece, ha ritenuto che questa modifica apra la strada anche a possibili modifiche in senso peggiorativo (così T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021).

<sup>22</sup> Cfr., ad es., F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

<sup>23</sup> Assegnando tutela anche al paesaggio degradato, ma ricco di valori ambientali. Cfr., da ultimo, Corte cost., sent. n. 179 del 2019 e n. 71 del 2020.

<sup>24</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 106 del 1976, che non comprende nel concetto di paesaggio la natura, la flora e la fauna.

<sup>25</sup> Cfr. P. Carpentieri, *Paesaggio contro ambiente*, in *Urbanistica e Appalti*, 2005, p. 931.

<sup>26</sup> Sul punto il bilanciamento era già stato tentato, in via interpretativa, dalla Corte costituzionale. Cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 177 del 2021.

<sup>27</sup> Cfr., soprattutto, la Direttiva RED II, Dir (UE) 2018/2001.



ed “ecosistemi”. A rigore, dunque, si deve ritenere che i tre lemmi esprimano concetti diversi.

La scelta della riforma del 2022, poi, deve essere raccordata con la riforma del 2001, che aveva assegnato allo Stato le competenze in materia di “ambiente” ed “ecosistema”. Sul punto la Corte costituzionale ha avuto modo di intervenire<sup>28</sup>, chiarendo che le due espressioni non diano vita ad un’endiadi, poiché l’ambiente riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre l’ecosistema riguarda la conservazione della natura come valore in sé. Resta dunque da chiarire cosa debba intendersi per “biodiversità”. Il riferimento più specifico è quello della Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992, dove la biodiversità è considerata “la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi”. Tuttavia è anche da ricordare come, prima dell’ultima riforma, la Corte costituzionale ha in più occasioni ricondotto la biodiversità alla tutela dell’ambiente<sup>29</sup>. Sarà dunque importante capire se la riforma del 2022 modificherà i risultati sino a qui raggiunti.

La scelta di distinguere ambiente, biodiversità ed ecosistemi porta con sé non pochi aspetti delicati. Se, infatti, da un lato, ha il pregio di dettagliare gli ambiti della tutela costituzionale, dall’altro lato ha il difetto di svuotare in parte il significato della parola “ambiente”, che potrebbe essere validamente considerata una clausola catch-all, in grado di tenere in sé tutti i profili legati alla tutela ambientale, esattamente come i concetti di paesaggio e di salute, di cui si è detto in precedenza<sup>30</sup>.

Un’interpretazione troppo rigorosa della riforma, invece, porta a dover delimitare il significato di ambiente, per differenza rispetto a quello di paesaggio, da un lato, e di ecosistemi e biodiversità, dall’altro lato. E ciò è tanto più rischioso se si pone attenzione alle altre parti della riforma costituzionale del 2022<sup>31</sup>. Il nuovo art. 41 Cost. – sul quale si tornerà nel seguito – prevede, infatti, che l’iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l’ambiente, senza nulla dire circa gli ecosistemi e la biodiversità. Ed è evidente come una lettura eccessivamente formalistica potrebbe portare all’assurda conclusione di ritenere che l’iniziativa economica possa svolgersi in contrasto con ecosistemi e biodiversità.

Probabilmente, dunque, la scelta di declinare ambiente, ecosistemi e biodiversità come concetti distinti non impedirà alla Corte costituzionale, da un lato di specificare i perimetri specifici delle tre nozioni, ma, dall’altro, di tenerle legate in un più ampio concetto unificante di tutela ambientale.

Tornando al testo della riforma costituzionale, il nuovo art. 9 prevede la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”. La Costituzione italiana, così, si allinea – almeno all’apparenza – alla maggior parte delle Costituzioni europee, che, appunto, legano la

<sup>28</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 12 del 2009.

<sup>29</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 67 del 2011 e sent. n. 38 del 2015.

<sup>30</sup> A ciò si aggiunga che rischiano di rimanere privi di tutela altri profili, che potrebbero essere ricondotti al concetto di ambiente, se di questo si adotta un’accezione onnicomprensiva, ma che non risultano enumerati nel nuovo art. 9, come il cambiamento climatico. Sul punto, v. in questo numero il contributo di F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico. Esperienze comparate e prospettive interne*,

<sup>31</sup> Senza dire, tra l’altro, che la riforma del 2001 distingue solo tra ambiente ed ecosistemi, senza citare la biodiversità. A stretto rigore, dunque, si potrebbe ritenere che la biodiversità rientri tra le competenze residuali delle Regioni, non essendo compresa né fra le materie di competenza statale esclusiva (art. 117, c. 2, Cost.), né fra quelle di competenza concorrente (art. 117, c. 3, Cost.).

dimensione ambientale a quella trans-generazionale<sup>32</sup>. Senza poter in questa sede entrare nel dettaglio, è tuttavia da notare come la Costituzione italiana, a seguito della riforma del 2022, si allinei alle Costituzioni che offrono una tutela “debole” alle generazioni future, come, ad esempio, quella francese, quella lettone, quella svedese e quella maltese.

Al contrario, alcune Costituzioni – come quella del Portogallo<sup>33</sup> – fondano un vero e proprio principio di solidarietà intergenerazionale, nonché – come quella della Polonia<sup>34</sup> – una “garanzia” della sicurezza ecologica per le generazioni future, e, comunque – come quella della Germania<sup>35</sup> – una “responsabilità” giuridica.

Non è in questa sede possibile riprendere il corposo dibattito dottrinale che, anche in Italia, si è stratificato negli ultimi due decenni sui “diritti” delle generazioni future<sup>36</sup>. Quello che è certo, tuttavia, è che il legislatore costituzionale ha scelto di non utilizzare tale espressione, troncando alla radice la discussione sulla configurabilità di diritti per soggetti giuridici inesistenti<sup>37</sup>. Sicuramente è una scelta timida. Secondo alcuni commentatori<sup>38</sup>, poi, è una scelta limitata da una visione antropocentrica, poiché, appunto, la tutela ambientale non è solo funzionale alla garanzia degli interessi e dei diritti dell'uomo.

Sotto questo profilo si può tentare una lettura diversa, proprio fondata sulla parola “anche”, che presuppone implicitamente che l'interesse tutelato non sia “solo” quello delle generazioni future. Da un lato, infatti, si può ritenere che “anche” nasconda l'interesse delle generazioni presenti. Dall'altro lato, però, si può dare una lettura più estensiva e ritenere che la tutela ambientale sia da perseguire in sé e per sé, e “anche” nell'interesse delle generazioni future. Questa lettura ha il pregio di trovare un punto di equilibrio tra la visione antropocentrica (indubbiamente insita nel riferimento alle generazioni, siano esse presenti o future) e quella ecocentrica che, a ben vedere, è consentita e agevolata dall'aver collocato la tutela ambientale autonomamente nell'art. 9 Cost., e non nell'art. 32 Cost. che, per sua natura, è inevitabilmente antropocentrico.

Si deve notare, sotto altro profilo, che il riferimento alle generazioni future non è accompagnato da pari riferimento al concetto di sviluppo sostenibile. L'omissione del legislatore costituzionale del 2022 sorprende, soprattutto in questo momento storico di piena rincorsa all'attuazione degli SDGs previsti dall'Agenda 2030. Come si è detto in precedenza, l'idea stessa di “sostenibilità”, enucleata a partire dal Rapporto Brundtland, porta con sé la responsabilità intergenerazionale, proprio perché è da declinare come un uso

<sup>32</sup> A ben vedere il primo riferimento ai “nostri posteri” si trova già nel Preambolo alla Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787.

<sup>33</sup> Cfr. art. 66, Cost. Portogallo.

<sup>34</sup> Cfr. art. 74, Cost. Polonia.

<sup>35</sup> Cfr. art. 20a, GrundGesetz.

<sup>36</sup> Cfr. R. Bifulco, A. D'Aloia (cur.), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

<sup>37</sup> Probabilmente, dunque, non si porranno problemi di legittimità costituzionale per l'impianto processuale che prevede (art. 13 e art. 18, legge n. 349 del 1986) che solo le Associazioni ambientaliste individuate con apposito Decreto ministeriale possano intervenire nei giudizi per danno ambientale e impugnare atti illegittimi davanti ai giudici amministrativi. La riforma costituzionale dell'art. 9, infatti, non pare ampliare la legittimazione ad agire.

<sup>38</sup> Cfr. F. Rescigno, *Quale riforma*, cit.

delle risorse che non impedisca alle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

In effetti, molte Costituzioni comparate trattano in parallelo sia il tema della tutela delle generazioni future, sia quello dello sviluppo sostenibile<sup>39</sup>. Se, dunque, da un lato, si può parlare di un'occasione persa per la Costituzione italiana, dall'altro lato si può ritenere che il principio di sviluppo sostenibile sia incluso nella tutela delle generazioni future che, seppur con qualche ambiguità, la riforma del 2022 tutela.

In ultimo è da notare come il riferimento alle generazioni future faciliti ulteriormente il ricorso al contenzioso climatico, che rappresenta in Italia un'assoluta novità. Proprio in questi mesi, infatti, si stanno celebrando le prime udienze del “Giudizio universale”<sup>40</sup>, la causa promossa da associazioni e individui contro lo Stato italiano per l'inazione nei confronti dell'emergenza climatica. La linea di difesa del Governo, fino ad ora, è stata quella dell'autonomia e dell'insindacabilità delle scelte statali in materia climatica. Tuttavia, si deve ritenere che la riforma costituzionale del 2022 e, soprattutto, il riferimento agli interessi delle generazioni future, possa rappresentare un valido appiglio per fondare la legittimazione dell'azione proposta.

Un altro aspetto di grande interesse della riforma dell'art. 9 Cost. riguarda la tutela degli animali. La medesima disposizione che fonda la tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future, prosegue statuendo che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Ancora una volta bisogna chiedersi se il fatto di aver esplicitato l'oggetto della tutela corrisponda ad un aumento della relativa garanzia. Gli animali, infatti, ben potrebbero rientrare nel più ampio concetto di “ecosistema”, senza necessità di previsioni specifiche. Inoltre, il riferimento costituzionale non dà una tutela specifica, ma si limita a rinviare i “modi e le forme” di detta tutela al legislatore ordinario.

Sul punto è anche da sottolineare la singolarità del fatto che si tratti dell'unico rinvio/riserva di legge previsto nei principi fondamentali della Costituzione. Per di più, la riforma costituzionale del 2022 specifica che la legge competente è quella statale, escludendo così – almeno all'apparenza – spazi di intervento per i livelli di governo regionali. La scelta pare discutibile, soprattutto pensando alle diverse materie di competenza concorrente o residuale regionale che possono incidere sulla tutela degli animali, come anzitutto la ricerca scientifica o la caccia. Si aggiunga che la maggior parte delle norme sugli animali sono fonte di accordi internazionali o di disciplina europea. Le forme di tutela, dunque, dovrebbero essere accordate tanto dallo Stato, quanto dalle Regioni, nel rispetto del vincolo contenuto nell'art. 117, c. 1, Cost.

La riforma del 2022 modifica anche l'art. 41 Cost., prevedendo, al secondo comma, che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale “o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Inoltre, al terzo

<sup>39</sup> È il caso delle Costituzioni di Francia (nella Carta dell'ambiente), Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Svezia.

<sup>40</sup> Cfr. il sito [giudiziouniversale.eu](http://giudiziouniversale.eu). La vicenda ripercorre in modo quasi identico le azioni portate avanti negli ultimi anni in alcuni Paesi europei, sulla scia del caso Urgenda, che è stato apripista in Olanda nel 2019. Cfr. Corte Suprema olandese, *Olanda c. Urgenda Foundation*, 20 dicembre 2019, [uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006](https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006)

comma, viene previsto che l'attività economica possa essere indirizzata dalla legge "a fini sociali e ambientali".

Anche in quest'ultimo caso vale quanto detto poco sopra, circa l'utilità o meno delle specificazioni inserite dalla riforma. Con riferimento al secondo comma, infatti, la giurisprudenza costituzionale aveva tendenzialmente ricondotto le esigenze di tutela ambientale alla clausola della "utilità sociale"<sup>41</sup>. La scelta di "estrarre" l'ambiente e di prevederlo espressamente nell'elenco delle materie che non possono essere danneggiate dall'iniziativa economica privata può dunque essere un'arma a doppio taglio, anche perché – come si è già detto – la modifica dell'art. 41 Cost. introduce solo l'ambiente e non anche (a differenza dell'art. 9 Cost.) gli ecosistemi e la biodiversità. Quanto a questi ultimi, dunque, bisogna comprendere se non siano protetti dall'art. 41 Cost., se rientrino nella nozione di ambiente, oppure se rimangano inclusi nella clausola dell'utilità sociale.

Alcuni commentatori<sup>42</sup> si sono domandati se la riforma dell'art. 41 Cost. sia funzionale a creare una gerarchia tra i valori che non possono essere sacrificati dall'iniziativa economica, notando – in particolare – come salute e ambiente siano stati inseriti prima, e non dopo, rispetto alle già presenti sicurezza, libertà e dignità umana.

Sembra difficile, tuttavia, che si possa stabilire una vera e propria gerarchia, tanto più che sul rapporto tra iniziativa economica, salute e ambiente si innesta proprio la giurisprudenza costituzionale già richiamata che esclude la possibilità di configurare "diritti tiranni"<sup>43</sup>.

La scelta di "estrarre" il concetto di ambiente (e di salute) e di esplicitarlo nell'art. 41 Cost. pone anche problemi di coordinamento con i successivi articoli della cd. Costituzione economica. Vi è da chiedersi, infatti, se i limiti alla proprietà privata, alla titolarità di imprese e allo sfruttamento del suolo possano anche essere giustificati in base ad esigenze ambientali. Tale interpretazione, che normalmente si poggerebbe sulle clausole di interesse generale (art. 42 e 43 Cost.), funzione sociale (art. 42 Cost.) e razionale sfruttamento (art. 44 Cost.), potrebbe essere messa in discussione alla luce della previsione dell'art. 41 Cost., che, appunto ha considerato l'ambiente come "altro" rispetto alla clausola generale dell'utilità sociale<sup>44</sup>.

Evitando letture eccessivamente formaliste, tuttavia, bisogna probabilmente ritenere che la modifica dell'art. 41 Cost. abbia un valore prevalentemente simbolico, anche in linea con il principio europeo "Do No Significant Harm" (DNSH)<sup>45</sup>, che è uno dei riferimenti più importanti nelle politiche multilivello di ripresa economica e sociale<sup>46</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 19 del 2001. Sul punto cfr. L. Cassetti, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

<sup>42</sup> Cfr. L. De Cesaris, *Ambiente e Costituzione*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021.

<sup>43</sup> Cfr. la giurisprudenza sul caso ILVA e, soprattutto, Corte cost., sent. n. 85 del 2013 e sent. n. 58 del 2018.

<sup>44</sup> Cfr. in questo numero E. Mostacci, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell'art. 41 Cost.*

<sup>45</sup> Previsto dapprima nel Regolamento europeo sulla tassonomia (Reg. UE, n. 852/2020) e, successivamente, ripreso nel Regolamento Next Generation EU (Reg. UE, n. 241/2021).

<sup>46</sup> E che, infatti, illustra il Next Generation EU e il nostro PNRR.

#### 4. Dallo Stato liberale allo Stato “ambientale”

La breve analisi della riforma costituzionale del 2022 e la sua collocazione nel quadro del diritto comparato consentono qualche riflessione conclusiva. In primo luogo, il grande consenso politico che ha sostenuto la riforma, nonostante la sua lunga gestazione<sup>47</sup>, dimostra come le tematiche ambientali, a differenza di quanto fosse ai tempi dell'Assemblea costituente, sono sempre più prioritarie nell'agenda politica.

In quest'ottica si può anche dire che l'ambiente, e la relativa tutela, è forse uno dei terreni che fanno meglio emergere la dimensione integrata del costituzionalismo europeo. La sensibilità istituzionale interna per le questioni ambientali, infatti, è fortemente stimolata da quanto accade nella dimensione sovranazionale. In sede europea, in particolare, la tutela ambientale è ormai declinata come una condizione dello sviluppo economico. La cd. tassonomia, infatti, subordina in modo rigoroso gli investimenti al rispetto delle priorità ambientali, sia nel settore pubblico (ad esempio con il sempre più penetrante ricorso ai cd. appalti verdi), sia ponendo vincoli in qualche modo dirigistici all'autonomia privata (ne è chiara riprova la difficoltà ad accedere al credito bancario per le imprese non in linea con gli obiettivi ambientali).

Il principio Do No Significant Harm (DNSH), come si è detto, è uno dei nuovi grandi principi che ispirano le politiche europee e, a cascata, quelle nazionali, soprattutto in questo momento storico di forte supporto pubblico (europeo) alle economie nazionali<sup>48</sup>.

Non solo, dunque, vi sono vincoli ambientali sempre più rigidi, ma si può forse dire che vi sia una funzionalizzazione dello sviluppo economico in chiave ambientale, realizzando un radicale cambio di paradigma rispetto all'impostazione capitalistica radicata nelle società occidentali, verso una declinazione “forte” del principio di sviluppo sostenibile. Quest'ultimo, dunque, non viene più declinato solo nella prospettiva del rapporto tra le diverse generazioni umane, bensì anche nel suo rapporto con la natura e con l'ambiente, quali soggetti degni di tutela giuridica a prescindere dalle relazioni con l'essere umano.

Una seconda riflessione riguarda la grande incertezza definitoria che connota le questioni ambientali. Se, da un lato, la scienza fisica e biologica può fornire delle nozioni analitiche e di dettaglio, la scienza giuridica non sembra ancora aver trovato una terminologia condivisa. Anche la riforma del 2022 conferma questo instabile equilibrio, distinguendo – dapprima – tra ambiente, ecosistemi, biodiversità e animali e – successivamente – riunendo i diversi concetti unicamente sotto l'ombrello ambientale.

Come si è detto, si ritiene preferibile evitare una eccessiva frammentazione dei concetti, quantomeno al livello costituzionale. Il tratto che unisce i diversi concetti, infatti, è quello della relazione dell'uomo con gli elementi della Natura, della quale egli stesso fa parte, ma che non si esaurisce in lui. La tutela ambientale, dunque, comprende tutti gli aspetti che incidono sugli elementi naturali ed è importante evitare una eccessiva settorializzazione, che porterebbe a perdere il senso di fondo dell'attenzione per la dimensione ecocentrica.

La terza riflessione, appunto, riguarda il rapporto tra antropocentrismo

---

<sup>47</sup> Dovuta anche al lungo lavoro istruttorio e alle numerose audizioni in Commissione di soggetti esterni.

<sup>48</sup> Non si dimentichi, poi, che l'Italia è uno dei Paesi più sussidiati dal Next Generation EU.

ed ecocentrismo. Si tratta, con ogni evidenza, di una questione troppo complessa per essere anche solo accennata in questa sede. È condizionata, infatti, non tanto da questioni di tipo giuridico, quanto da diverse impostazioni filosofiche, religiose ed etiche. Quello che si può dire, comunque, è che nella tradizione giuridica occidentale (imperniata, come si è detto poco sopra, su logiche di tipo marcatamente capitalista) la visione esclusivamente antropocentrica stia lasciando lo spazio ad una visione che mette in equilibrio l'uomo con la Natura. Non è ancora, e forse mai sarà, la Pacha Mama e l'etica del Buen Vivir di tradizione andina, ma sicuramente non è nemmeno più l'idea dello sfruttamento illimitato della flora e della fauna. In questo ha sicuramente contribuito anche la svolta impressa dall'attuale pontefice, soprattutto nell'Enciclica "Laudato Si'" che, non a caso, ha come sottotitolo "Sulla cura della casa comune"<sup>49</sup>.

L'ultima riflessione è una conseguenza quasi obbligata di quanto detto sopra. Se si supera la concezione fordista e produttivista, che vede l'uomo e le sue proiezioni sociali (a cominciare dalle imprese) come titolari di diritti tendenzialmente illimitati nei confronti di tutto quello che non sia un altro uomo, il fuoco dell'analisi si sposta dalla prospettiva dei diritti a quella dei doveri.

La tutela dell'ambiente, dunque, diventa un dovere che l'uomo ha nei confronti della "casa comune", composta anche – ma non solo – da altri uomini.

Il cambio di paradigma, così, porta addirittura a immaginare una nuova forma di Stato. Le riforme degli ultimi anni, guidate dall'Unione europea, portano a credere che lo Stato sociale abbia progressivamente attenuato i caratteri dello Stato liberale, per acquisire i nuovi caratteri dello "Stato ambientale".

A ben vedere, infatti, i canoni sacri della proprietà privata, della libertà di iniziativa economica e della ricerca del profitto sono stati affiancati, e nei prossimi anni saranno superati, dalla funzionalizzazione di tutto ciò alla ricerca di un nuovo equilibrio tra l'Uomo, le sue costruzioni sociali e la Natura. Prima che sia troppo tardi.

Lorenzo Cuocolo

Dip.to di Scienze politiche e internazionali

Università degli Studi di Genova

lorenzo.cuocolo@unige.it

---

<sup>49</sup> Cfr. [https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)